



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli,  
via Diaz 11;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della decisione del Questore di Caserta Cat. Prot. adottata e  
comunicata al difensore il 14.10.2020 di diniego di rilascio di titolo di viaggio,  
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, a quello impugnato,  
se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto Cat. Prot. n. emesso il 19.10.2020, non notificato, depositato dall'Avvocatura erariale in allegato a note difensive del 18.01.2021, di diniego di rilascio di titolo di viaggio, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, se lesivo delle posizioni giuridiche del ricorrente e, segnatamente, della decisione del Questore di Caserta Cat. Prot. adottata e comunicata al difensore il 14.10.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021, tenutasi da remoto, Rocco Vampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), D. Lgs. n. 251/07 presentava in data 28.7.2020 istanza alla Questura di Caserta volta al rilascio del titolo di viaggio.

1.1. Con nota del 14 ottobre 2020 la Questura di Caserta comunicava di non potere accogliere la istanza, stante la assenza della *qualitas* di rifugiato in capo al ricorrente.

1.2. Avverso tale nota insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione e falsa applicazione di legge (art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. – art. 16 Cost. – artt. 3 e 6, lett. a e b, l. 241/90 - circolare n. 48/1961 - art. 11, d.p.r. 394/99 – Dir. 2008/ 115/Ce - art. 24, d.lgs.251/07) ed eccesso di potere (travisamento di fatti e presupposti – carenza di istruttoria e difetto di motivazione), per avere erroneamente la Amministrazione obnubilato la esistenza, in concreto, delle circostanze legittimanti il rilascio del titolo di viaggio ex art. 24, comma 2,

d.lgs. 251/07, stante la impossibilità di richiedere esso titolo alle Autorità del proprio Paese, tenuto conto del rischio di arresto e di trattamento inumano e degradante (come accertato dal Tribunale in sede di riconoscimento della protezione sussidiaria).

1.3. In data 18 gennaio 2021, di poi, la Avvocatura erariale, nel costituirsi in giudizio, depositava il provvedimento Cat. Prot. n. del 19 ottobre 2020, con il quale il Questore di Caserta –dando concreta forma e valenza provvedimento al diniego già rappresentato nella nota del 14 ottobre 2020–rigettava la domanda di rilascio del titolo di viaggio, non avendo l’istante *“dimostrato di trovarsi nell’impossibilità di chiedere il titolo alle Autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza”*, e sussistendo, altresì, *“ragionevoli motivi per dubitare della sua identità personale”* avendo il ricorrente *“declinato differenti generalità (...) nelle varie circostanze in cui è stato sottoposto a rilievi fotosegnalatici”*.

1.4. Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente proponeva motivi aggiunti per tramite dei quali, oltre a riproporre le doglianze già connotanti il primigenio ricorso, lamentava:

- inesistenza dell’atto per omessa sottoscrizione dell’Autorità competente, attesa la sottoscrizione del provvedimento da parte del dirigente dell’ufficio immigrazione, e non già del Questore, o del vice-Questore, unico *“organo titolare del potere di adottare l’atto amministrativo”*;
- inconsistenza dell’altra ragione posta a fondamento del diniego, stante la univoca emersione dei dati identificativi del ricorrente nel corso dell’iter volto al riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.5. Il resistente Ministero provvedeva, indi, a depositare un atto recante disposizioni in tema di attribuzione di delega della firma degli atti aventi rilevanza esterna ai vari dirigenti degli Uffici in cui si articola la Questura.

1.6. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti –contestando, peraltro, il ricorrente la validità delle disposizioni in tema di delega versate in atti dalla

resistente Autorità, siccome prive di sottoscrizione e risalenti ad epoca antecedente la investitura dell'attuale Questore- la causa veniva, al fine, introitata per la decisione, all'esito della odierna udienza, tenutasi da remoto.

2. Il ricorso e l'atto recante motivi aggiunti sono fondati.

2.1. Va, in via liminare, esaminata la prima doglianza dell'atto recante motivi aggiunti che –pur non contenendo un testuale riferimento al vizio di incompetenza in rubrica e, per vero, neanche nella parte illustrativa- alla emersione di tale tipico vizio dell'atto amministrativo è sostanzialmente e funzionalmente preordinata: il suo scrutinio, indi, si impone in via prioritaria, in ossequio all'*ordo quaestionum*.

2.1.1. Il ricorrente denuncia, invero, che il provvedimento del 19 ottobre 2020 è stato sottoscritto dal dirigente dell'ufficio immigrazione e non già dal Questore, unico titolare della potestà *de qua agitur*.

2.1.2. La Avvocatura erariale, sul punto, ha allegato la esistenza di una “ordinanza interna” recante delega alla firma degli atti aventi rilevanza esterna *‘ai vari dirigenti degli Uffici in cui si articola la Questura’*, all'uopo depositando tale atto.

2.1.3. La replica della Amministrazione, confortata da elementi probatori, e la stessa produzione documentale all'uopo effettuata dalla difesa erariale –con le ridette disposizioni in tema di “delega di firma” datate 5 agosto 2015- è stata avversata con semplice scritto difensivo da parte del ricorrente.

2.1.4. Ciò che vale *ex se* a deporre per la reiezione del mezzo, stante la esistenza di un atto di delega, e la mancata, rituale, impugnazione di esso atto.

2.2. Il ricorso e i motivi aggiunti sono, di contro, fondati in relazione alle altre censure, siccome già prospettato in sede di accoglimento della incidentale domanda di sospensione.

2.2.1. E, invero:

- nel preambolo del gravato provvedimento è testualmente dato leggere che il ricorrente non avrebbe provato di essere nella impossibilità di procurarsi il passaporto dalle Autorità del paese di origine *“per l'esistenza di fondate ragioni*

*che ne impediscono il rilascio”;*

- di contro, siccome quivi reiterato con adeguato conforto probatorio, la richiesta di rilascio del passaporto alle Autorità diplomatiche del proprio Paese può essere foriera di un pericolo concreto e attuale per la persona del ricorrente;
- invero, dal tenore letterale della pronunzia del Tribunale di Napoli, n. 1145/19 del 13 febbraio 2019 –pel tramite della quale, in accoglimento del gravame interposto dal ricorrente avverso la negativa decisione della Commissione territoriale di Caserta, gli veniva riconosciuta la protezione sussidiaria- emergono circostanze idonee ad integrare le “*fondate ragioni*” ostative alla interlocuzione diretta con le Autorità del Paese di origine - di cui è menzione all’art. 24, comma 2, d.lgs. 51/07 – ivi riferendosi del rischio per il ricorrente, in caso di ritorno in Patria, di “*essere arbitrariamente arrestato dalle forze speciali o addirittura ucciso con esecuzione sommaria, come già accaduto a suo fratello durante la protesta del 2013*” contro le compagnie petrolifere colà operanti.

2.2.2. La attualità del pericolo, siccome evidenziato nella ridetta pronunzia posta a fondamento del riconoscimento della protezione sussidiaria, vale indi a concretare quelle fondate ragioni ostative alla richiesta presso le Autorità del proprio Paese e, per converso, legittimanti il rilascio dell’agognato titolo ad opera della resistente Amministrazione.

2.3. Anche i dubbi sulla “identità” del ricorrente, pur genericamente adombrati nell’impugnato provvedimento, sono dissipati sol che si abbia riguardo:

- alla circostanza che le generalità del ricorrente si sono compiutamente disvelate nel corso dell’*iter* volto al riconoscimento della protezione sussidiaria;
- alla attuale titolarità da parte del ricorrente del suddetto permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, con i correlati e prodromici rilievi fotodattiloscopici a cui esso ricorrente non può non essere stato *in allora* sottoposto (cfr., altresì, la documentazione quivi prodotta).

3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull'atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i gravati provvedimenti.

Condanna il resistente Ministero al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Migliaccio, siccome dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rocco Vampa**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.